



16240/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Regolamento
di
giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - R.G.N. 21601/2013
Dott. MARIO ADAMO - Presidente Sezione - R.G.N. 21918/2013
Dott. RENATO RORDORF - Rel. Pres. Sezione - R.G.N. 23067/2013
Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - R.G.N. 28484/2013
Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere - R.G.N. 10954/2014
Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - Cron. 16240
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - Rep. CI
Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Ud. 01/07/2014
Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21601-2013 proposto da:

OLIVIERI VALERIA, BAJO ALFREDO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo
studio dell'avvocato ARTURO CANCRINI, che li
rappresenta e difende, per deleghe a margine dei
rispettivi ricorsi;

- *ricorrenti* -

contro

2014
365

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE
LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI 25;

- **controricorrente** -


sul ricorso 21918-2013 proposto da:

PICARDI GIAN CLAUDIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio
dell'avvocato PUNZI CARMINE, che lo rappresenta e
difende, per delega a margine del ricorso;

CIUCCI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato
PUNZI CARMINE, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato POLICE ARISTIDE, per delega a
margine del ricorso;

GRANATI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato
PUNZI CARMINE, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato VINTI STEFANO, per delega a
margine del ricorso;

CONFORTI LEOPOLDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato
PUNZI CARMINE, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato CLARICH MARCELLO, per delega
a margine del ricorso;



BEVILACQUA ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA NICOTERA 31, presso lo studio dell'avvocato
ZOPPINI ANDREA, che lo rappresenta e difende, per
delega a margine del ricorso;

PULETTI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 18, presso lo studio
dell'avvocato PAOLETTI FRANCESCO, rappresentato e
difeso dagli avvocati MORBIDELLI GIUSEPPE, CORTESINI
ORSOLA, per delega a margine del ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

MARRA BIAGIO (controricorrente al solo ricorrente
Antonio Bevilacqua), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43 - STUDIO LEGALE CHIOMENTI,
rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNETTI
FILIPPO, SCANZANO FRANCESCO, per delega a margine del
controricorso;

LACCHINI MARCO (controricorrente al solo ricorrente
Antonio Bevilacqua), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GRADISCA 7, presso lo studio dell'avvocato
BELLOMIA SALVATORE, rappresentato e difeso
dall'avvocato GAMBERINI ALBERTO, per delega in calce
al controricorso;

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE



LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI 25;

- *controricorrenti* -

nonchè contro

COMERI S.P.A., BAJO ALFREDO, BECCALI ROBERTO, CORATZA
GAVINO ANGELO GIUSEPPE, FALLETTI DI VILLAFALLETTO
MAURIZIO, MARZI VINCENZO, OLIVIERI VALERIA,
PICIARELLI GIANCARLO, RINALDI MARIA CAROLINA,
SANTANGELI MARCO;

- *intimati* -

sul ricorso 23067-2013 proposto da:

ACHILLE NORBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato
ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato EZIO ANTONINI, per delega in
calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

LACCHINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GRADISCA 7, presso lo studio dell'avvocato
BELLOMIA SALVATORE, rappresentato e difeso
dall'avvocato GAMBERINI ALBERTO, per delega in calce
al controricorso;

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE



LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI 25;

- **controricorrenti** -

RINALDI MARIA CAROLINA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 47, presso lo STUDIO
LCA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO
CARDARELLI, LATTANZI FILIPPO, MATILDE TARICIOTTI, per
delega in atti;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

nonchè contro

COMERI S.P.A., BEVILACQUA ANTONIO, BAJO ALFREDO,
BECCALI ROBERTO, CIUCCI PIETRO, CONFORTI LEOPOLDO,
CORATZA GAVINO ANGELO GIUSEPPE, FALLETTI DI
VILLAFALLETTO MAURIZIO, GRANATI STEFANO, MARRA
SERGIO, MARZI VINCENZO, OLIVIERI VALERIA, PICARDI
GIAN CLAUDIO, PICIARELLI GIANCARLO, PULETTI LUCA,
RINALDI MARIA CAROLINA, SANTANGELI MAURO;

- **intimati** -

sul ricorso 28484-2013 proposto da:

LACCHINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GRADISCA 7, presso lo studio dell'avvocato
SALVATORE BELLOMIA, rappresentato e difeso
dall'avvocato GAMBERINI ALBERTO, per delega in calce
al ricorso;

- **ricorrente** -



contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE
LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI 25;

- **controricorrente** -

nonchè contro

CO.MERI S.P.A., NORBERTO ACHILLE, BEVILACQUA ANTONIO,
BAJO ALFREDO, BECCALI ROBERTO, CIUCCI PIETRO,
CONFORTI LEOPOLDO, CORATZA GAVINO ANGELO GIUSEPPE,
FALLETTI DI VILLAFALLETTO MAURIZIO, MARRA SERGIO,
GRANATI STEFANO, MARZI VINCENZO, PICARDI GIAN
CLAUDIO, OLIVIERI VALERIA, PICIARELLI GIANCARLO,
PULETTI LUCA, RINALDI MARIA CAROLINA, SANTANGELI
MAURO;

- **intimati** -

sul ricorso 10954-2014 proposto da:

CO.MERI S.P.A., in persona del Presidente pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UDINE
6, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANNONI, che
la rappresenta e difende, per delega a margine del
ricorso;

- **ricorrente** -

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE



GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE
LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI 25;

- **controricorrente** -

per la declaratoria di difetto di giurisdizione ex
art. 41 c.p.c. in relazione al giudizio pendente n.
72363/2013 della CORTE dei CONTI - Sezione
giurisdizionale per il Lazio;

uditi gli avvocati Arturo CANCRINI, Carmine PUNZI,
Aristide POLICE, Marcello CLARICH, Andrea ZOPPINI,
Giuseppe MORBIDELLI, Alberto GAMBERINI, Corinna
FEDELI per delega dell'avvocato Stefano Vinti, Guido
ROMANELLI, Ezio ANTONINI, Filippo LATTANZI, Marco
ANNONI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 01/07/2014 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;

lette le conclusioni scritte del Sostituto
Procuratore Generale Pasquale FIMIANI, il quale
chiede alla Corte Suprema di Cassazione il rigetto
dei ricorsi con l'affermazione della giurisdizione
del giudice contabile.

Premesso, **in fatto**, che:

- Il Procuratore della Repubblica presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti ha promosso azione di responsabilità nei confronti di diverse persone, ritenute a vario titolo responsabili dei danni sofferti dall'Anas s.p.a. in occasione di un appalto per la costruzione di opere stradali, affidato alla Comeri s.p.a. in veste di contraente generale;
- i danni in questione, secondo il Procuratore contabile, sono dipesi dal fatto che, a seguito di una procedura di accordo bonario svoltasi a norma dell'art. 31-*bis* della legge n. 109 del 1994, sono state riconosciute in favore della suddetta Comeri riserve dalla stessa iscritte in corso d'opera quantunque non ne ricorressero gli estremi e con l'applicazione di metodi di calcolo errati;
- la responsabilità è stata addebitata, oltre che allo stesso contraente generale Comeri s.p.a., al responsabile del procedimento, ing. Biagio Marra, ai componenti della commissione costituita a norma del citato art. 31-*bis*, avv. Luca Puletti, ing. Vincenzo Marzi e prof. Marco Lacchini, ai componenti della commissione di collaudo, dott.ssa Valeria Olivieri ed ing. Norberto Achille, al direttore dei lavori, ing. Antonio Bevilacqua, ai componenti dell'Unità riserve dell'Anas s.p.a., avv. Gian Claudio Picardi e Maria Carolina Rinaldi ed ingg. Roberto Becali e Maurizio Faletti di Villafetto, al presidente del consiglio di amministrazione della stessa società, sig. Pietro Ciucci ed ai dirigenti ingg. Alfredo Bajo e Gavino Coratza, e dott.ri Mauro Santangeli, Giancarlo Piciarelli, Leopoldo Conforti e Stefano Granati;
- i difensori dei convenuti Olivieri, Bajo, Picardi, Ciucci, Granati, Conforti, Bevilacqua, Puletti, Achille, Lacchini e Comeri s.p.a., dopo essersi costituiti eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, hanno proposto distinti ricorsi per regolamento di giurisdizione;
- il Procuratore della Repubblica presso la Corte dei conti ha replicato con altrettanti controricorsi;
- hanno altresì depositato controricorsi i difensori dei convenuti Marra e Rinaldi (nonché nuovamente Lacchini), anch'essi contestando la giurisdizione del giudice contabile;

— il Procuratore generale ha concluso chiedendo sia affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

Considerato, **in diritto**, che:

- preliminarmente giova procedere alla riunione dei ricorsi per regolamento di giurisdizione concernenti il medesimo giudizio pendente dinanzi alla Sezione regionale per il Lazio della Corte dei conti;
- nell'esaminare detti ricorsi appare opportuno distinguere la posizione degli organi e dei dipendenti dell'Anas s.p.a. da quella degli altri soggetti convenuti in responsabilità nel medesimo giudizio, che all'Anas sono invece estranei;
- quanto ai primi, dev'essere senz'altro affermata la giurisdizione della Corte dei conti;
- basta in proposito rinviare, per brevità, alla motivazione della sentenza delle Sezioni unite di questa corte n. 15594/2014, ove sono diffusamente indicate le ragioni per cui, ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile in tema di responsabilità di organi e dipendenti dell'Anas, dev'essere riconosciuta la perdurante natura di ente pubblico di quest'ultima pur nella acquisita veste formale di società azionaria;
- quanto agli altri convenuti in responsabilità, si rende necessario un esame differenziato;
- la giurisdizione della Corte dei conti appare difficilmente contestabile per i componenti la commissione di collaudo;
- è sufficiente richiamare, in argomento, il consolidato orientamento di questa corte – dal quale non si ha qui motivo per discostarsi – secondo cui la giurisdizione di detto giudice sussiste tutte le volte in cui fra l'autore del danno e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato



- organico dell'ente e nell'attività di questo suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo (cfr., tra le altre, S.U. 7946/2003, 4809/2008, 24671/2009);
- pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste pienamente quando si discuta di danni erariali imputati al comportamento di un organo tecnico straordinario, affidatario di qualificati poteri valutativi, e dei consulenti della direzione dei lavori, trattandosi di soggetti che, per l'attività svolta continuativamente, debbono ritenersi inseriti, seppure in via temporanea, nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione (cfr. S.U. 11229/2014);
 - non essendovi dubbi sul fatto che la commissione di collaudo (e dunque i suoi componenti), pur essendo esterna alla struttura organica dell'ente pubblico che funge da stazione appaltante, si inserisca nell'iter procedimentale come compartecipe dell'attività pubblicistica del medesimo ente appaltante, ne consegue che l'azione di responsabilità per danni derivanti da scorretto adempimento delle funzioni affidate a detta commissione (impregiudicata restando qui, ovviamente, ogni questione in ordine all'effettiva configurabilità di una tale responsabilità nel caso di specie) rientra a pieno titolo nell'alveo giurisdizionale della Corte dei conti;
 - alle medesime conclusioni non è possibile prevenire quanto ai componenti della commissione di bonario componimento, prevista dall'art. 31-*bis* della legge n. 109 del 1994 (ora abrogato e rimpiazzato dall'art. 240 del codice dei contratti pubblici);
 - detta commissione è chiamata ad esprimere una proposta di accordo bonario quando l'appaltatore abbia iscritto in contabilità riserve destinate a far aumentare in modo significativo (e comunque non inferiore al 10%) il valore dell'opera previsto in contratto;
 - la sua funzione consiste nel favorire il raggiungimento di una transazione tra l'amministrazione pubblica appaltante ed il privato appaltatore, che ha iscritto le riserve, onde essa si pone non già quale soggetto funzionalmente inserito nell'apparato organico dell'ente appaltante, bensì in posizione di terzietà, come è confermato anche dalle modalità della sua costituzione: un componente designato dal responsabile del procedimento, un altro dall'appaltatore ed un terzo



- di comune accordo tra i primi due, ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del locale tribunale;
- la funzione conciliativa che è propria di tale commissione implica, necessariamente, la sua naturale equidistanza rispetto all'ente pubblico appaltante ed all'impresa privata appaltatrice: il che risulta inconciliabile con la configurazione di un rapporto di servizio funzionale che la legherebbe solo al primo di tali soggetti;
 - da ciò consegue la mancanza di uno dei presupposti indispensabili per l'esercizio della giurisdizione contabile nei confronti dei componenti dell'anzidetta commissione di accordo bonario, l'operato dei quali, se anche possa esser risultato dannoso per la pubblica amministrazione, è imputabile a soggetti da considerarsi affatto estranei rispetto all'amministrazione medesima;
 - la giurisdizione della Corte dei conti non appare ravvisabile neppure nei confronti della Comeri s.p.a., che nella specie ha assunto la veste di contraente generale ed ha iscritto in contabilità le riserve dal cui indebito riconoscimento si pretende esser derivato un danno all'ente appaltante;
 - l'istituto del contraente generale, ora disciplinato dall'art. 176 codice dei contratti pubblici, attiene al contratto col quale la stazione appaltante affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione dell'opera, con qualsiasi mezzo, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dalla medesima stazione appaltante e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori;
 - il contraente generale assume su di sé anche compiti che altrimenti graverebbero sulla stazione appaltante, quali ad esempio lo sviluppo del progetto definitivo e le attività tecnico-amministrative occorrenti per pervenire alla sua approvazione da parte del Cipe, ove detto progetto non sia posto a base di gara, l'acquisizione delle aree di sedime, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il prefinanziamento in tutto o in parte dell'opera da realizzare,

- la selezione dei soggetti gestori, l'indicazione del piano degli affidamento, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata secondo le forme stabilite con gli organi competenti in materia, ferma restando la competenza della stazione appaltante in tema di approvazione del progetto definitivo, di elaborazione del progetto esecutivo e delle varianti, nonché di alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere e di collaudo delle stesse;
- la varietà di siffatti compiti ha generato, anche nella dottrina, incertezze circa la natura giuridica del contraente generale, talvolta assimilato alla figura dell'appaltatore, altre volte considerato piuttosto come un mandatario senza rappresentanza nell'interesse dell'amministrazione, oppure accostato ad un concessionario di lavori pubblici;
 - analogamente, il rapporto intercorrente tra l'amministrazione ed il contraente generale è stato ricondotto, di volta in volta, alle tradizionali figure dell'appalto, del mandato o della concessione amministrativa, ma non è mancato chi ha scorto in esso un'ipotesi di collegamento causale tra tipi negoziali diversi, oppure un contratto misto (atipico o connotato da una tipicità *sui generis*) o un contratto procedimentalizzato a struttura variabile;
 - non v'è qui necessità di prendere posizione tra le diverse tesi affacciate a questo proposito in dottrina, bastando notare come l'esplicita previsione di affidamento al contraente generale della *“realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera”* (art. 176, comma 1, del codice dei contratti pubblici), comporti incontestabilmente l'assunzione a suo carico di un'obbligazione di risultato (si veda anche, in tal senso Cons. Stato 4584/2010, che proprio su questo aspetto fonda la differenza rispetto alla figura della concessione di committenza, connotata invece per il concessionario da un'obbligazione di mezzi), destinata a conglobare in sé le svariate attività strumentali cui dianzi s'è fatto cenno;
 - si può forse allora convenire sulla possibilità che, al pari del concessionario, il contraente generale, per le funzioni attribuitegli nell'iter che conduce alla realizzazione di un'opera pubblica, venga sotto certi riguardi ad assumere la veste di soggetto funzionalmente inserito

- nell'apparato dell'ente pubblico appaltante, così da rendersi compartecipe dell'operato di quest'ultimo, assumendo la veste di agente dell'amministrazione, con la conseguente instaurazione di un rapporto di servizio idoneo a radicare l'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità della Corte dei conti in controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno erariale derivante dalla violazione di obblighi previsti dalla legge o dal contratto;
- potrebbe in tal caso valere, pur con le debite differenze, quanto già in precedenti occasioni questa corte ha avuto modo di affermare: cioè che, in presenza di una concessione ad un soggetto privato della progettazione ed esecuzione di un'opera di pubblica utilità, si ha il trasferimento in tutto o in parte in capo al concessionario dell'esercizio di funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente, necessarie per la realizzazione dell'opera, con la conseguenza che agli atti posti in essere dal concessionario può essere, all'occorrenza, riconosciuta natura di attività amministrativa e che l'accertamento di eventuali responsabilità nel compimento di quegli atti rientra nella giurisdizione della Corte dei conti (S.U. 4112/2007);
 - proprio in base a tale principio si è in passato deciso, ad esempio, che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni avanzata da un comune nei confronti della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per la mancata riscossione dei relativi tributi (S.U. 26280/2009), nonché in ordine all'azione di responsabilità amministrativa promossa nei confronti di una società privata che, in esecuzione di un appalto di servizi per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare di un ente pubblico, abbia cagionato danni a quest'ultimo per aver appaltato lavori con procedure irregolari e in violazione sia delle norme contrattuali sia dei regolamenti interni dell'ente (S.U. 15599/2009);
 - siffatta conclusione, tuttavia, potrebbe risultare giustificata solo nel caso in cui il danno erariale in discussione dipendesse da comportamenti illegittimi tenuti dall'agente nell'esercizio di quelle funzioni per le quali possa dirsi che egli è inserito nell'apparato dell'ente pubblico appaltante, così da assumere la veste di agente dell'amministrazione;

- ben diversa è la situazione che si determina, invece, quando il danno di cui si pretende il ristoro è conseguenza di comportamenti che il contraente generale abbia assunto nella veste di controparte contrattuale dell'amministrazione medesima, squilibrando il sinallagma contrattuale proprio del contratto;
- in questo caso ad esser violato non è il dovere (almeno *lato sensu*) pubblicistico, gravante sul contraente generale, di agire nell'interesse dell'amministrazione, bensì quello di adempiere correttamente le obbligazioni dedotte nel contratto, alle quali corrispondono i diritti che il contratto medesimo attribuisce ad una parte nei confronti dell'altra;
- è proprio questa situazione ad essersi verificata nel caso in esame, giacché ciò di cui si fa carico alla Comeri s.p.a. è di aver iscritto in contabilità riserve per le quali si assume che non ricorressero i presupposti, o che sarebbero state computate in misura maggiore del dovuto: cioè, in definitiva, di aver preteso ed ottenuto, grazie al parziale riconoscimento di dette riserve, una contropartita della propria prestazione contrattuale che non le sarebbe spettata;
- siffatta pretesa, con ogni evidenza, innesca una controversia tra la parti contrattuali, avente ad oggetto la corretta determinazione del corrispettivo dovuto per l'esecuzione del contratto, che, come tale, manifestamente non appartiene alla giurisdizione del giudice contabile;
- la giurisdizione della Corte dei conti è da escludere anche nei confronti del direttore dei lavori;
- si è affermato, in precedenti occasioni, che il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, i quali comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (S.U. 340/2003), con l'ulteriore precisazione secondo cui la responsabilità per danni

cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori ricade nella giurisdizione della stessa Corte dei conti anche se il medesimo soggetto abbia cumulato su di sé pure l'incarico di progettista (quantunque solo il direttore dei lavori, e non anche il progettista, sia temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione appaltante quale organo tecnico e straordinario della stessa), sorgendo in tal caso la responsabilità dal cumulo degli incarichi e da una complessiva attività professionale che non consentono di scindere le giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario (cfr. S.U. 28537/2008 e 7446/2008);

- quando però, come nel caso in esame, l'appalto sia stato affidato ad un contraente generale, secondo il modello già sopra riferito, che espressamente pone la direzione dei lavori a carico del medesimo contraente generale, sottraendola dalle funzioni proprie della pubblica amministrazione committente, viene meno il presupposto dell'inserimento del direttore dei lavori nell'apparato di detta amministrazione, onde non appare più possibile qualificarlo come un agente pubblico che esplica poteri autoritativi nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- appare al contrario evidente che, quando esplica un compito rientrante nelle funzioni attribuite al contraente generale, il direttore dei lavori né è funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, né esplica alcun potere autoritativo nei confronti del medesimo contraente generale, proprio per il quale invece egli opera;
- di conseguenza, in simili casi, neppure è possibile ravvisare nei confronti del direttore generale una responsabilità ricadente nell'ambito della giurisdizione contabile.

P.q.m.

La corte, riuniti i ricorsi, dichiara:

- a) che compete alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione promossa nei confronti dei sigg.ri Valeria Olivieri, Alfredo Bajo, Gian Claudio Picardi, Pietro Ciucci, Stefano Granati, Leopoldo Conforti, Biagio Marra, Norberto Achille e Maria Carolina Rinaldi;

b) che la Corte dei conti è priva di giurisdizione nei confronti dei sigg,ri Antonio Bevilacqua,
Luca Puletti e Marco Lacchini e della Comeri s.p.a.

Così deciso, in Roma, il 1 luglio 2014.

Il Presidente
(Luigi Antonio Rovelli)
Luigi Rovelli

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Anna PANTALEO
Anna Pantaleo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 16 LUG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO
Anna Pantaleo